

quattordici

studi legali riuniti treviso

Avv. Augusto Baruffi

via G. e L. Olivi, 34 - 31100 Treviso
tel 0422 56433 (r.a.)
fax 0422 410402

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

RICORSO

con istanza di concessione di misure cautelari

per

il dott. Tiziano D'ANDREA, codice fiscale DND TZN 98C08 F839B, nato a Napoli (NA) in data 8.3.1998, residente in Bracciano (RM), via Paolo Borsellino n. 2/C, rappresentato e difeso, giusta procura allegata, dall'avv. Augusto BARUFFI del Foro di Treviso (TV) (codice fiscale BRF GST 90S13 L407P – PEC: augustobaruffi@pec.ordineavvocatitreviso.it), elettivamente domiciliato presso lo Studio di Quest'Ultimo in Treviso, via G. e L. Olivi n. 34, il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione o notificazione all'indirizzo PEC, come da Registri di Giustizia:

ricorrente

contro

la **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"**, codice fiscale / partita I.V.A. 80209930587, nella persona della Signora Magnifica Rettrice *pro tempore*, rappresentata e difesa per legge dalla **AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO** (codice fiscale 80224030587 – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui Uffici in ROMA, alla via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge

Amministrazione resistente

nonché nei confronti di

GIROTTI Giovanni Maria, codice fiscale GRT GNN 00S14 F844P, nato a Narni (TR) in data 14.11.2000, residente in Terni (TR), via Petroni n. 40, PEC come da Registri di Giustizia: giovannimaria.girotti@ordineavvocatiterni.it, individuato quale controinteressato ex art. 41, co. 2 c.p.c.

controinteressato

PER L'ANNULLAMENTO
previa sospensione dell'efficacia

- 1) del provvedimento recante “*esito correzione prova scritta*”, emesso in data 08.07.2025 e così pubblicato sul portale web dell’Amministrazione all’indirizzo [AUTONOMIA PRIVATA, IMPRESA, LAVORO E TUTELA DEI DIRITTI NELLA PROSPETTIVA EUROPEA ED INTERNAZIONALE](#), nell’ambito del Concorso Pubblico per Esami a n. 13 Posti di Dottorato di Ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella Prospettiva Europea ed Internazionale, 41° Ciclo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 43 del 03.06.2025 ([DOC. 1](#));
- 2) del provvedimento recante “*esito finale*” di approvazione della graduatoria definitiva ad opera della Commissione Giudicatrice, emesso in data 05.08.2025 e allo stato non pubblicato sul portale web dell’Amministrazione (che si allega così come fatto pervenire dall’Ateneo all’esito della richiesta di ostensione: [DOC. 2](#));
- 3) della graduatoria finale di merito, emessa in data 08.09.2025, pubblicata sul portale web dell’Amministrazione all’indirizzo [AUTONOMIA PRIVATA, IMPRESA, LAVORO E TUTELA DEI DIRITTI NELLA PROSPETTIVA EUROPEA ED INTERNAZIONALE](#) ([DOC. 3](#))¹;

¹ Si precisa che non si è in possesso dei numeri di protocollo dei menzionati atti amministrativi, dal momento che gli stessi, sia così come pubblicati sul portale dell’Amministrazione, sia così come ostesi all’esito delle plurime richieste di accesso agli atti (su cui si dirà *infra*), nonché a valle delle ripetute richieste in tal senso avanzate all’Ateneo, ne risultano privi; di talché il ricorrente versava nella più piena impossibilità non imputabile di ricavare detti numeri di protocollo, che piuttosto

4) nonché di ogni altro atto, anche se ignoto, precedente, successivo, conseguente, consequenziale e presupposto, nonché in ogni caso lesivo della posizione soggettiva della parte ricorrente;

NONCHE' PER L'ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE

CAUTELARI

volte a consentire l'ammissione, interinale e con riserva, della parte ricorrente, anche se del caso in sovrannumero e senza oneri finanziari per l'Amministrazione, al Corso di Dottorato di Ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella Prospettiva Europea ed Internazionale, Ciclo LXI, in avvio alla data del 01.11.2025, presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche.

**

PREMESSA

1. Con D.R. (Decreto Rettoriale) n. 1472/2025 del 15.05.2025, l'Amministrazione ha emesso il Bando di Concorso per l'Ammissione ai Corsi di Dottorato 41° Ciclo – a.a. 2025/2026 (DOC. 4)
2. Con delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche di cui al D.R. n. 1888/2025, prot. n. 88263 del 23.06.2025, con cui sono stati individuati i membri della Commissione Giudicatrice per il Concorso di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella Prospettiva Europea ed Internazionale (Coordinatore Chiar.mo Prof. Alessandro SOMMA) (DOC. 5)
3. In sede di pubblicazione del Diario delle Prove Concorsuali sul sito web dell'Amministrazione, la prova scritta è stata fissata al 27.06.2025, con

sono puntualmente indicati nel ricorso per tutti gli atti per i quali risultavano conosciuti o conoscibili.

contestuale pubblicazione dei risultati nella medesima sede alla data dell'08.07.2025 (**DOC. 1**).

**

FATTO

1. L'odierno ricorrente, Dott. Tiziano D'ANDREA, ha presentato domanda di partecipazione (**DOC. 6**) al Concorso per l'accesso al 41° Ciclo di Dottorato di Ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella Prospettiva Europea ed Internazionale presso Sapienza – Università di ROMA (Dipartimento di Scienze Giuridiche), nell'ambito del Concorso Pubblico per Esami a n. 13 Posti di Dottorato di Ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella Prospettiva Europea ed Internazionale, 41° Ciclo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 43 del 03.06.2025.
2. La relativa domanda è stata acquisita al protocollo dell'Ateneo in data 12.06.2025, ore 14.44.55, con codice identificativo prot. 46103_1813585_2025 (**DOC. 6**).
3. In data 27.06.2025 si è svolta la prova scritta nell'ambito del predetto Concorso Pubblico, a cui il ricorrente ha partecipato per il *curriculum* “Diritto Privato Comparato” (corrispondente al settore scientifico disciplinare SSD IUS/02)².
4. All'esito della correzione degli elaborati, con provvedimento lesivo che qui si impugna (**DOC. 1**), emesso in data 08.07.2025, il ricorrente è risultato **NON IDONEO**, e così valutato 36/60, non raggiungendo il minimo di 40/60 utili

² Difatti, in seno al predetto Concorso Pubblico, alla scelta del *curriculum* di appartenenza ad opera del candidato è corrisposta l'assegnazione di una specifica traccia; la quale, per il *curriculum* di Diritto Privato Comparato (IUS/02), è stata individuata dalla Commissione Esaminatrice come segue: “*Comparazione giuridica e circolazione dei modelli*”.

ad ottenere l'idoneità alla prova, con conseguente accesso alla successiva fase della prova orale (cfr. il tenore testuale: “*Non superano la prova: [...] num. 3 – matricola 1813585 – D'ANDREA Tiziano, punteggio di 36*”).

5. Con istanza di accesso agli atti di concorso del 09.07.2025, acquisita al prot. di Ateneo n. 97269/2025 del 09.07.2025 (**DOC. 7**), il ricorrente ha chiesto all'Amministrazione di ostendere:
- a. il proprio elaborato concorsuale di cui alla prova scritta, con relative correzioni nel corpo o in calce;
 - b. elaborati degli ulteriori candidati del *curriculum* “Diritto Privato Comparato”;
 - c. il verbale relativo all'adunanza della Commissione Esaminatrice, riunitasi per la correzione degli elaborati e l'attribuzione dei giudizi valutativi.
6. Detta istanza, **rimasta a suo tempo del tutto inevasa**, è stata reiterata in data 15.07.2025 (**DOC. 8**), acquisita al prot. di Ateneo n. 102082/2025 del 15.07.2025, **indirizzata anche all'Avvocatura Generale dello Stato per conoscenza**, antecedentemente allo svolgimento della prova orale, così come calendarizzata.
7. Il ricorrente, non avendo avuto notizia alcuna in merito all'ostensione richiesta, ha così partecipato quale uditore al pubblico svolgimento della prova orale, ed in particolare all'interrogazione degli omologhi candidati del *curriculum* di “Diritto Privato Comparato”, **svolta non già dalla Commissione collegialmente composta, ma unicamente dalla Dott.ssa Michaela GIORGIANNI**, in data 16.07.2025.
8. In data 31.07.2025, l'istanza di accesso a suo tempo proposta, rimasta doppiamente inevasa, è stata così reiterata ed integrata, con l'ulteriore

richiesta di ostensione (acquisita al prot. di Ateneo n. 118193/2025 del 01.08.2025) (**DOC. 9**) di:

- a. composizione della Commissione Esaminatrice, così come articolata per l'espletamento delle prove orali;
- b. verbali delle prove relative alle interrogazioni di tutti i candidati ammessi, con pedisseque domande svolte dalla Commissione;
- c. esiti finali dei giudizi relativi alla predetta prova orale;
- d. esito valutazione titoli, con analitica posizione di ciascuno dei candidati controinteressati.

9. In data 08.08.2025, con comunicazione recapitata alle 23.02 (a fronte del termine di legge per l'ostensione in scadenza al 09.08.2025) (**DOC. 10**), l'Amministrazione, nella persona della Dott.ssa Georgia PIETRALUNGA (quale R.U.P. della procedura), ha così riscontrato l'istanza di accesso proposta come di seguito:

- a. “*la richiesta de quo può essere accolta previo pagamento dell'importo [...] per i diritti di segreteria, ricerca e riproduzione*”, ivi contestualmente indicando le modalità di pagamento;
- b. ancora rappresentando, relativamente alle ostensioni richieste, la necessità di procedere alla comunicazione ai controinteressati.

10. Con pagamento avvenuto nella medesima data dell'08.08.2025, ore 23.14, il ricorrente ha provveduto a versare all'Amministrazione i diritti di segreteria richieste, contestualmente inoltrando rituale ricevuta (ore 23.47) (**DOC. 11**).

11. Stante la perdurante inerzia dell'Amministrazione Universitaria nella doverosa ostensione degli atti, in data 21.08.2025, il ricorrente si è visto costretto a far recapitare all'Ateneo, e per questo al funzionario incaricato, rituale diffida ai sensi dell'art. 328, co. 2 c.p. (acquisita a prot. n. 127731/2025 del 22.08.2025) (**DOC. 12**).

12. Con nota del 22.08.2025 (**DOC. 13**), genericamente argomentando sulla scorta dell'assenza per ferie del personale incaricato e della pretesa chiusura dei relativi uffici (cfr. il tenore testuale della nota: “*la Responsabile del Procedimento, dott.ssa Georgia PIETRALUNGA, è assente dal servizio per ferie programmate dal 9 al 31 agosto p.v. inclusi [...] l'Amministrazione di questo Ateneo ha eseguito la chiusura dei propri uffici da lunedì 11 a sabato 16 agosto 2025*”), nonché sull’infondata tardività dell’inoltro del pagamento dei diritti di segreteria (piuttosto fatto pervenire in data 08.08.2025), l’Ateneo:

- a. ha provveduto ad inoltrare al ricorrente **solamente il proprio elaborato concorsuale oggetto di reiezione in sede valutativa (DOC. 14)**, in uno al verbale di prova scritta (**DOC. 15**) (**il primo, privo di alcuna correzione o sottoscrizione; il secondo, privo di sottoscrizione e di protocollo e depurato da plurime sezioni per il tramite di “omissis”**);
- b. ha richiesto ulteriori diritti di segreteria, invero duplicati, ai fini dell’ostensione degli elaborati degli altri candidati (già richiesti in data 09.07.2025).

13. Pur nella consapevolezza della più piena illegittimità di una tale seconda richiesta di pagamento dei diritti di segreteria, il ricorrente, in data 24.08.2025 (**DOC. 16**), con nota acquisita al prot. di Ateneo n. 128288/2025 del 25.08.2025) ha:

- a. inoltrato la prova dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria chiesti nuovamente;
- b. reiterato, nella consapevolezza di non aver beneficiato di alcuna ostensione, la già proposta diffida ex art. 328, co. 2 c.p.

14. In data 26.08.2025, con nota prot. n. 128665/2025 del 26.08.2025 (**DOC. 17**), l’Amministrazione ha finalmente offerto (parziale) riscontro alla suesposta richiesta di ostensione, inoltrando al ricorrente:

- a. l' *estratto* del verbale della prova orale e della valutazione dei titoli;
(DOC. 18)
- b. l'esito finale della procedura concorsuale, che qui si impugna;
(DOC. 2)
- c. l' *estratto* del verbale *preliminare* alla prova scritta. **(DOC. 19)**
- d. gli elaborati concorsuali dei candidati del *curriculum* di diritto privato
comparato
(DOC. 20)

15. Preso dunque atto, anche in questa sede, della mancata intenzione dell'Amministrazione di correggere i vizi che affliggono irrimediabilmente gli atti impugnati, l'odierno ricorrente si trova dunque costretto a sottoporre le proprie doglianze a Codesto intestato Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, così come affidate ai motivi che seguono, in punto di

**

DIRITTO

1.

Eccesso di potere ex art. 21-octies, co. 1, l. n. 241/1990, per difetto radicale di istruttoria, nonché per la sua illogicità e contraddittorietà, relativamente alla correzione degli elaborati; violazione di legge, relativamente al disposto dell'art. 15, D.P.R. n. 487/1994

In prima battuta, ritiene l'Esponente Difesa di portare all'attenzione del Giudice Amministrativo il vizio di eccesso di potere in cui è incorsa l'Amministrazione nell'emissione dei sopra evidenziati atti, che inevitabilmente deriva dall'appontamento di un'istruttoria del tutto carente, e in ogni caso, come si vedrà, ampiamente illogica e contraddittoria.

Difatti, non potrà sfuggire all'adito Collegio come si evinca dal verbale di correzione della prova scritta come la Commissione Esaminatrice si sia insediata

in data 02.07.2025, alle ore 12.30, per concludere tutte le operazioni entro le ore 14.00.

Di qui, è la stessa Amministrazione a palesare come, nell'arco minimo di 1 ora e 30 circa, la Commissione abbia provveduto, per di più collegialmente, a plurime operazioni di rito:

- 1) operazioni di associazione delle buste, con contestuale apposizione del numero identificativo su buste grandi, buste piccole ed elaborati concorsuali;
- 2) correzione integrale di n. 52 elaborati (è la stessa Commissione a riferire di aver provveduto ad “*aver proceduto collegialmente ad una attenta lettura dei singoli elaborati*”);
- 3) apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati;
- 4) successivo abbinamento tra elaborato concorsuale e candidato.

Ed invero, può affermarsi come, laddove pure la Commissione avesse impiegato i 90 minuti della propria adunanza solo ai fini della correzione degli elaborati, sarebbe stato dedicato a ciascun elaborato tutt'alpiù **1 minuto e mezzo (30 secondi)**, per complessive oltre 300 pagine da correggere.

Vieppiù che, come pure potrà notare il Tribunale Amministrativo, i compiti “corretti” risultano del tutto privi di segni grafici o di idonea sottoscrizione dei Commissari esaminatori, senza, pertanto, che residui per il candidato **alcuna indicazione delle carenze del proprio elaborato, con contestuale impossibilità, o comunque grave difficoltà, di contestare l'esercizio della discrezionalità tecnica in capo all'Amministrazione Universitaria.**

Non ignora, difatti, l’Esponente Difesa, quella giurisprudenza del T.A.R. per il Lazio per cui “*in relazione alla dedotta assenza di segni o indicazioni sull’elaborato del ricorrente, si osserva che il concorso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca è un concorso per soli esami, pertanto la valutazione della prova scritta può basarsi anche solo sulla maggiore o minore pertinenza della prova svolta da ciascun concorrente alla traccia da svolgere, criterio che quindi*

non necessita di espressa menzione da parte della Commissione giudicatrice. Peraltro alcuna norma impone alle commissioni esaminatrici di apporre segni grafici, note, ecc. sugli elaborati scritti, anche nel caso in cui vengano riscontrate inesattezze e/o errori” (cfr. *T.A.R. per il Lazio, ROMA, Sez. III, n. 8667 del 03.07.2019*); difatti, del tutto diverso è il presente caso, allorché la mancanza di alcun segno sull’elaborato è indice non già di una correzione discrezionalmente svolta, ma piuttosto, ragionevolmente, dell’assenza di alcuna correzione, non essendo senz’altro possibile che questa si sia svolta nel solo termine indicato dalla Commissione.

Vieppiù che, nel presente caso, ad essere assente dall’elaborato è non solo il segno grafico espressivo della valutazione nel merito, ma anche e soprattutto la valutazione stessa, fosse anche espressa solo in termini numerici, oltreché la sottoscrizione di uno o più Commissari verbalizzanti che abbiano proceduto, collegialmente, alla correzione della prova.

Ed ancora, si ritiene anche di precisare che, come ben noto al Tribunale Amministrativo, la sopraesposta interpretazione restrittiva risulti ormai in via di definitivo superamento, allorché è lo stesso *T.A.R. per il Lazio, ROMA, Sez. I, n. 11487/2021* ad aver precisato, addirittura per il Concorso a posti di Magistrato Ordinario, che “*è adeguata la valutazione della prova scritta [...] espressa con il solo voto numerico [...]*”, postulando, pertanto, che almeno questo debba irrimediabilmente risultare dall’elaborato corretto, non potendosi, di contro, ritenere sufficiente una mera indicazione assegnata, eventualmente solo ex post, in separata griglia destinata alla pubblicazione.

E difatti, se è sicuramente vero che “*il voto numerico per le prove scritte [dell’esame di avvocato] esprime e sintetizza un giudizio di tipo tecnico-discrezionale*” (cfr. *T.A.R. per il Veneto, Sez. III, n. 845/2017*), ciò senz’altro non facoltizza l’Amministrazione ad omettere in toto detto giudizio, il quale, ragionevolmente, non può essere formulato, per oltre 52 elaborati, dedicando a ciascuno il ridottissimo arco di correzione di 1 minuto e mezzo.

Invero, è del pari certo che, se “*l’assenza di segni grafici di correzione sugli elaborati prodotti in sede di esame di abilitazione per la professione forense non dà luogo al vizio di violazione di legge*” (cfr. *T.A.R. per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, n. 775/2019*), ciò non toglie, si ribadisce, che tale dato di fatto incontrovertibile possa piuttosto utilmente integrare, viste tutte le circostanze del caso, **elemento sintomatico dell’eccesso di potere.**

A ben vedere, il superamento dell’orientamento restrittivo sopraccitato è oltremodo posto in luce dalle più recenti pronunzie del G.A. in materia di valutazione dell’elaborato concorsuale, allorché la recentissima *T.A.R. per la Lombardia, Milano, n. 1170/2025*, ha chiarito che, **alla luce dell’esiguo numero di partecipanti alla selezione, unitamente al ridotto numero delle prove scritte,** “*il variato contesto esclude che la finalità di garantire il buon andamento dell’azione amministrativa, ex art. 97 Cost., renda oggi inesigibile la formulazione da parte della Commissione di una motivazione ulteriore rispetto al solo punteggio; il numero dei candidati e delle prove da esaminare sono tali da consentire una correzione connotata da una più diffusa motivazione e ciò senza precludere l’osservanza di tempi ragionevoli, come dimostra la prassi osservata da altre Commissioni esaminatrici, che hanno potuto svolgere il proprio compito, senza sottrarsi ad una motivazione rinforzata rispetto al solo voto numerico*”.

Detto principio, pure confermato dall’ulteriore pronunzia *T.A.R. per la Lombardia, n. 1215/2025*, pare invero pienamente attagliarsi al caso di specie, allorché:

- 1) la procedura concorsuale per cui è causa ha coinvolto l’esiguo numero di soli 52 candidati;
- 2) ancora, la relativa procedura concorsuale per cui è causa si componeva di una sola prova scritta;

3) da ultimo, ben sarebbe stato ragionevole, in punto di buon andamento dell’azione amministrativa, che la correzione avesse impiegato un tempo (anche di poco) superiore ad un’ora e mezzo.

Né, ancora, pare potersi dedurre, in senso contrario, il principio, di cui pure si è a conoscenza, per cui si ritiene tendenzialmente *insindacabile*, in sede di legittimità, il lasso di tempo dedicato dalle Commissioni esaminatrici alla correzione del singolo elaborato, ovvero degli elaborati nel complesso: **si ribadisce, difatti, che in questa sede si censura non già l’esiguità del tempo di correzione in sé considerata, quanto piuttosto si cerca di porre in luce come questa costituisca evidente (ed ulteriore) indice sintomatico dell’eccesso di potere.**

Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere del tutto logica, e così immune da qualsiasi sindacato (anche superficiale) del G.A., una procedura, come quella per cui è causa, entro la quale:

1. i compiti siano stati corretti in un lasso di tempo del tutto **illogicamente compatibile**, dal punto di vista naturalistico, con una lettura di n. 52 elaborati, per circa 300 pagine manoscritte di media;
2. i compiti siano stati corretti senza l’indicazione di alcun giudizio, né prosaico, né numerico;
3. i compiti manchino del tutto di sottoscrizione ad opera della Commissione (non potendosi valorizzare in alcun modo la vidimazione ad opera dell’Amministrazione del foglio protocollo, chiaramente apposta *ex ante*, in un momento antecedente allo svolgimento della prova scritta).

E di qui, la contraddittorietà dell’azione amministrativa pare anche emergere in maniera chiara, allorché, se da un lato si è detto che il verbale di correzione della prova scritta riporta “*il giorno 2 del mese di luglio, alle ore 12.30 presso l’Aula Massimo Severo Giannini, si è insediata la Commissione [...] la*

seduta è tolta alle ore 14.00”, di contro vi si legge anche che “la Commissione specifica che si è già riunita in data 27 giugno 2025, dalle ore 14.30 alle 19.30 (Aula 301) e in data 1 luglio 2025 dalle 8.00 alle ore 13.00 (Sala Massimo Severo Giannini)”.

Non è così dato pienamente comprendere, dal momento che le procedure si sarebbero svolte il 02.07.2025, cosa abbia effettivamente svolto la Commissione nelle diverse date del 27.06.2025 e del 01.07.2025 e se, soprattutto, la correzione sia già stata avviata prima dell'espletamento delle procedure di anonimizzazione e successivo abbinamento (occorse in data 02.07.2025); e se, ancora, nel lasso di tempo intercorrente tra il 27.06.2025 ed il 01.07.2025, e tra il 01.07.2025 ed il 02.07.2025, le buste ed ogni relativo documento siano state debitamente custodite e conservate, onde impedirne ogni alterazione o contraffazione.

Tanto si sottopone al T.A.R. adito, con espressa riserva, anche sul punto, di accedere per le vie di legge all'impianto di videosorveglianza dei locali dell'Ateneo, onde acclarare – se del caso anche ai fini di veder dichiarata dal G.O. la falsità dell'atto pubblico, con ogni conseguente esito penale – l'effettiva presenza dei membri della Commissione nei luoghi dichiarati.

Né ancora, sempre in punto di debita conservazione e archiviazione dell'atto, è dato comprendere come e perché, in sede di riscontro al ricorrente con nota del 22.08.2025, l'Amministrazione abbia rappresentato che “*il verbale integrale della procedura concorsuale relativa all'ammissione al corso di Dottorato di Ricerca [...] è pervenuto a questo Ufficio in data 06.08.2025*”, non essendo dato sapere, pertanto, di chi sia rimasto effettivamente in possesso nell'arco di tempo tra il 02.07.2025 ed il 06.08.2025, atteso che, come è chiaro, la relativa documentazione non era nella disponibilità del R.U.P. Dott.ssa Georgia PIETRALUNGA.

Tanto si sottopone al T.A.R. adito, rappresentando che il verbale osteso dall'Amministrazione risulta sottoscritto in data 05.08.2025 esclusivamente da

un componente della Commissione,

Prof. Arturo MARESCA, e non già da tutti gli altri componenti, ovvero dal Presidente o dal Segretario.

Tali rilievi finali, pertanto, parrebbero suggerire l'avvenuta violazione del disposto dell'art. 15,

co. 1, D.P.R. n. 487/1994, allorché è testualmente previsto che *“di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare singoli lavori, si redige giorno per giorno processo verbale sottoscritto da tutti i Commissari e dal Segretario”.*

**

2.

Violazione di legge, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 3, l. n. 241/1990, per difetto assoluto di motivazione

Impregiudicato quanto sopraesposto in punto del più radicale difetto di istruttoria, ritiene l'Esponente Difesa di portare all'attenzione dell'adito Tribunale Amministrativo l'ulteriore profilo, sottoforma di violazione di legge, attinente al difetto assoluto di motivazione, relativamente al provvedimento che ha visto escluso il ricorrente dalla procedura concorsuale.

Ed invero, non paiono esservi utili argomenti per negare, con particolare e specifico riferimento al settore dei concorsi pubblici dell'Università, che debba trovare applicazione il disposto generale del D.P.R. n. 487/1994, recante il Regolamento Generale dei Pubblici Concorsi, che fissa l'obbligo di motivare i punteggi così come attribuiti.

Tanto si afferma, difatti, allorché, nel Regolamento per l'Esame di Abilitazione Scientifica Nazionale per l'accesso al ruolo di Professore Universitario, di cui al D.P.R. n. 95/2016, si è espressamente previsto che la Commissione Nazionale si esprima formulando la motivazione con *“motivato giudizio”*, sulla base di criteri e parametri già fissati.

Ed invero, quanto si è già evidenziato *supra* a sostegno della carenza dell’istruttoria varrà a maggior ragione in punto di violazione di legge, allorché l’art. 12, co. 1, D.P.R. n. 487/1994 prevede espressamente che “*le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove*”; di talché, rimane **sempre necessaria un’autentica motivazione, svolta sulla scorta dell’applicazione dei criteri predeterminati ed in aderenza allo svolgimento dell’elaborato scrutinato.**

Non si vede dunque perché, nel caso di specie, sia stata assicurata, per quanto attiene ai candidati ritenuti IDONEI, un punteggio **motivato sulla scorta della risultante delle singole voci valutative predeterminate**, mentre ciò sia stato **del tutto pretermesso nei confronti dei NON IDONEI, il cui elaborato non risulta valutato sulla scorta dei predetti criteri.**

In altre parole, se per i candidati IDONEI è dato sapere da quali voci deriva analiticamente il giudizio positivo offerto dalla Commissione, per i candidati NON IDONEI **il giudizio di reiezione risulta piuttosto del tutto apodittico, e così slegato dai criteri predeterminati che non lo motivano, di talché irrimediabilmente viziato ed irragionevole.**

Detto profilo, segnatamente, è utile ad integrare anche una tale disparità di trattamento, allorché non si rinviene nel sistema alcun indice che consenta all’Amministrazione **di valutare solo chi è ritenuto IDONEO, liquidando chi è ritenuto NON IDONEO con una mera valutazione di stile.**

Tanto qui si afferma, nella consapevolezza che il Giudice Supremo della giurisdizione ha gi chiarito come la valutazione demandata alla Commissione esaminatrice, **per quanto attiene alla motivazione,** è del tutto scevra da discrezionalità, allorché Cass., Sez. Un., n. 8412/2012, ha così deciso: “*In particolare, s’è riflettuto sulla circostanza che la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di ‘discrezionalità’, perché, la*

commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie ‘regole’ legali delle selezioni) [...]”.

Non si vede, effettivamente, come ciò possa dirsi avvenuto nel caso di specie: dal momento che, difatti, il ricorrente si è visto giudicare NON IDONEO sulla (sola) scorta di:

- 1) un punteggio solamente numerico;
- 2) detto punteggio numerico non è stato apposto sull’elaborato, ma riportato in separata griglia compilata *ex post*;
- 3) detto punteggio numerico, ancora, non è indicato quale risultante di alcuna separata valutazione dei criteri predeterminati, illegittimamente operata, piuttosto, per i soli candidati ritenuti IDONEI.

Ed invero alla data dei plurimi accessi agli atti, nonché all’esito delle ripetute interlocuzioni con l’Amministrazione, giammai era emersa la presenza della griglia valutativa, che piuttosto è inspiegabilmente comparsa solo successivamente sul gestionale dell’Ateneo, di talché tale griglia è senz’altro rimasta estranea alla valutazione del candidato o è così, *per tabulas*, solo successivamente formata. Prova ne è che di una tale griglia non vi è traccia in nessun atto amministrativo, in specie nei verbali che rendono conto della correzione degli elaborati e delle prove. Ne discende, dunque, in maniera del tutto incontrovertibile che dette griglie vanno ritenute estranee alla valutazione del candidato, nonché al completamento dell’iter procedurale, essendo state verosimilmente solo compilate *ex post*.

Dell’accertamento civile di ciò, si fa ogni caso riserva anche ai fini del presente giudizio amministrativo. A tali fini, si insta sino ad ora affinché il T.A.R.

disponga i relativi accertamenti istruttori, anche informatici, per rendere noto il momento di formazione di suddette griglie.

Tanto è sufficiente, ad avviso di Questa Difesa, per affermare il qui censurato vizio di violazione di legge, con specifica relazione agli obblighi motivazionali che sono imposti all'Amministrazione, instando così affinché il Giudice Amministrativo ne tragga le conseguenze di legge, in punto di complessiva legittimità degli atti gravati.

**

3.

Violazione di legge, in relazione al disposto dell'art. 15, co. 1, D.P.R. n. 487/1994, nonché eccesso di potere, per riportare, gli elaborati dei candidati giudicati IDONEI, palesi segni di riconoscimento; violazione di legge ed eccesso di potere, con riferimento all'art. 13, co. 4 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca (D.R. n. 1150 del 20.05.2024)

In terzo luogo, ritiene l'Esponente Difesa di dover portare all'attenzione l'ulteriore profilo di legittimità, in virtù del quale si è rilevato che gli elaborati ostesi, attribuibili ai candidati giudicati IDONEI, **riportano palesi segni di riconoscimento, onde consentirne la riconducibilità in astratto ed in concreto.**

In prima battuta, già l'attribuzione dei codici identificativi numerici tradisce *ex ante* la possibilità di ricondurre l'elaborato al candidato, dal momento che, in effetti, tutti i lavori afferenti al *curriculum* di “Diritto Privato Comparato”, lunghi dal ricevere numerazioni casuali, sono ordinati progressivamente: dal n. 42 al n. 52.

Il che è coerente con il fatto, del pari inspiegabile, per cui la procedura concorsuale, **pur essendo unica per plurimi settori disciplinari,** e così con pedissequa graduatoria unica, veda quale concorrenti vincitori **pressoché un egual numero di candidati per curriculum (es.: 2 di Diritto Privato Comparato, n. 3 di Realtà e Radici del Diritto Privato Europeo, n. 3 di Diritto**

del Lavoro, n. 2 di Diritto Commerciale e dell'Economia, n. 2 Diritto Processuale Civile).

Allorché la procedura si palesasse realmente anonima, difatti, è altamente improbabile che si ponga la casualità per cui, nell'alveo di una procedura unica, **tutti i curricula (e così, il relativo settore scientifico disciplinare) risultino “rappresentati”, in pari proporzioni, nella graduatoria finale.**

Situazione, questa, del tutto incoerente con la previsione di cui all'art. 13, co. 4 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca (DOC. 21), allorché questo testualmente prevede che "*per i Corsi articolati su più curricula, il concorso e la Commissione giudicatrice sono comunque unici, come unica è la graduatoria di merito finale*". *L'attivazione del singolo curriculum dipende dal posizionamento in graduatoria dei vincitori, in base alla scelta da loro effettuata*".

Non si spiega, dunque, come sia possibile che, per il presente concorso come per tutti i concorsi di anni ed anni addietro, sempre tutti i *curricula* siano rimasti effettivamente rappresentati in graduatoria, e così effettivamente attivati. **Circostanza, questa, che si ritiene ragionevolmente sintomatica di un più pieno svilimento, sì da determinare la sussistenza del vizio di eccesso di potere.**

Ed invero, anche nel merito dei singoli elaborati, ed *ex plurimis*, l'elaborato concorsuale di cui al n. 44, riconducibile ad un candidato giudicato IDONEO per il *curriculum* "Diritto Privato Comparato", riporta innumerevoli segni di riconoscimento, quali, a mero titolo esemplificativo:

- 1) asterisco;
- 2) sottolineature;
- 3) cancellature;
- 4) segno grafico: freccia verso il basso.

Ancora, e sempre a mero titolo di esemplificazione, l'elaborato di cui al n. 43 riporta plurime cancellature, operate per mezzo di una modalità grafica sensibilmente riconoscibile dall'esterno.

Di qui, pare all'Esponente Difesa che possa ragionevolmente affermarsi che detti segni di riconoscimento rientrano a pieno titolo tra quei segni, siccome idonei a fungere da elemento di identificazione dell'elaborato, oggettivamente e incontestabilmente anomali, rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta; a nulla rilevando, come ben noto al T.A.R. adito, che in concreto la Commissione, ovvero singoli componenti della stessa, siano stati posti o meno in condizione di riconoscere effettivamente l'autore del compito (cfr., tra le varie e per un principio consolidato, *T.A.R. per la Toscana, Sez. I, n. 230/2017*).

**

4.

Violazione di legge, in relazione al disposto dell'art. 13, co. 1, del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con Decreto Rettoriale (D.R.) n. 1150/2024, per essersi svolta la prova orale senza la presenza della Commissione giudicatrice

In via ulteriore, ritiene l'Esponente Difesa del ricorrente che la procedura sia ulteriormente viziata, allorché la prova orale si è svolta non già dinanzi alla Commissione giudicatrice correttamente formata, quanto, piuttosto, solamente dinanzi a:

- 1) singoli componenti della Commissione medesima;
- 2) altri soggetti del tutto esterni alla Commissione stessa.

E difatti, l'art. 13 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca (D.R. n. 1150 del 20.05.2024) (DOC. 21) è chiaro nel fissare la composizione delle Commissioni giudicatrici, le quali "sono composte da non meno di 3 membri titolari e 3 supplenti scelti fra professori e ricercatori [...]".

Al contrario, si è già detto in sede di cognizione del fatto come, per il *curriculum* di Diritto Privato Comparato per il quale l'odierno ricorrente ha gareggiato, la prova orale è stata condotta dalla sola Dott.ssa Michaela GIORGIANNI, oltretutto con l'ausilio di personale esterno all'Ateneo, di cui, allo stato, si sconosce il nome.

Tanto vale, invero, a dimostrare la più ampia illegittimità della complessiva procedura, irrispettosa non solo dell'anzidetta disciplina secondaria di Ateneo, ma anche dei più pacifici e noti principi in materia di valida composizione della Commissione e di corretta formazione del giudizio.

Né, in effetti, l'Amministrazione resistente potrà dedurre alcunché in senso contrario, essendosi svolta la prova dinanzi a innumerevoli persone (ivi compreso, come si è visto, il ricorrente, recatosi quale pubblico uditore), né riportando i verbali qualsivoglia indicazione in senso diverso.

**

DOMANDA RISARCITORIA: espressa riserva ai sensi dell'art. 30, co. 5 c.p.a.

Ai sensi del disposto dell'art. 30, co. 5 c.p.a., l'odierno ricorrente si riserva espressamente di esercitare nei termini di legge l'azione di condanna nei confronti dell'Amministrazione, con ogni conseguente rivalsa e surroga nei confronti dei relativi dipendenti.

**

ISTANZA CAUTELARE

Sul fumus boni iuris e sul periculum in mora

Tanto sopraesposto, ritiene la parte privata di instare affinché l'Ecc.mo T.A.R adito voglia disporre, in favore del ricorrente ed in via meramente interinale, previa, se del caso, sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, l'ammissione con riserva, anche, se del caso, senza oneri finanziari per l'Amministrazione ed eventualmente in sovrannumerario, al 41° Ciclo del Dottorato

di Ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella Prospettiva Europea ed Internazionale.

Ad avviso dell'Esponente Difesa, difatti, quanto esposto in punto di doglianze rivela le cogenti ragioni, in punto di prognosi anticipatoria di fondatezza, di cui le pretese della parte privata si ritengono fornite.

Al contempo, si ritiene sussistere, ai fini della concessione della cautela, anche l'ulteriore requisito del *periculum in mora*, allorché, come ben noto al T.A.R., il relativo Corso avrà inizio in data 01.11.2025, e così senz'altro prima della definitiva conclusione del presente giudizio amministrativo. Ed ancora, anche all'esito del fatto che il Coordinatore del Dottorato, Prof. Alessandro SOMMA, ha già comunicato a tutti i legittimi fruitori l'avvenuta fissazione, tra il 20 ed il 23 novembre compreso, della *Scuola di Dottorato 2025*, a partecipazione ritenuta obbligatoria.

Ed invero, l'eventuale mancata partecipazione del ricorrente potrebbe senz'altro cagionare gravissime ed irreparabili conseguenze e pregiudizi alla propria preparazione ed inserimento nell'ambito del relativo Corso Dottoriale. Viepiù che, come già precisato, il ricorrente è senz'altro disponibile ad essere inserito non solo in via sovrannumeraria, ma anche con espressa rinunzia, formulata sin da ora e così valevole per la sola presente fase cautelare, ad ogni onere finanziario a carico dell'Amministrazione, che questa dovrebbe in astratto corrispondere all'esito dell'accoglimento della doglianza cautelare.

Né, invero, pare sussistere alcun interesse contrario vantato dall'Amministrazione utile ad impedire al ricorrente la frequenza al Corso Dottoriale, essendo la cautela necessaria solo in quanto la frequenza a detto Corso appare **non aperta al pubblico, di talché la parte privata potrà fruirne solo all'esito dell'intervento di Giustizia ad opera del T.A.R.**

**

P.T.M.

L'odierno ricorrente, così come rappresentato, generalizzato, difeso e domiciliato in epigrafe, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. per il Lazio adito, in accoglimento del presente ricorso:

- 1) in via cautelare, previa fissazione dell'udienza camerale, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, così ordinando all'Amministrazione intimata l'ammissione con riserva, eventualmente anche in sovrannumero e comunque in via interinale, se del caso anche ai soli fini della frequenza all'attività didattico-formativa, del Dott. Tiziano D'ANDREA al Ciclo 41° del Dottorato di Ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella Prospettiva Europea ed Internazionale, nei termini e per le ragioni di cui in narrativa;
- 2) nel merito, accogliere la presente azione di annullamento, così annullando gli atti impugnati, nei termini e per le ragioni sopraesposte, così dichiarando l'illegittimità e così la radicale inefficacia degli stessi.

Con ogni conseguenza di legge, nonché con ogni riserva di legge e di rito.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti della lite per la doppia fase, comprensivi di I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, che si dichiara antistatario.

Si allegano al presente atto i seguenti documenti:

- doc. 1: esito correzione prova scritta
- doc. 2: esito finale
- doc. 3: graduatoria finale di merito
- doc. 4: bando di concorso ammissione del dottorato
- doc. 5: decreto nomina commissione dottorato
- doc. 6: domanda partecipazione al dottorato Tiziano D'Andrea
- doc. 7: istanza accesso agli atti 9 luglio
- doc. 8: reiterazione istanza accesso agli atti 16 luglio

- doc. 9: reiterazione e nuova istanza accesso agli atti 31 luglio
- doc. 10: riscontro accesso agli atti 09.08.2025
- doc. 11: ricevuta riscontro pagamento diritti di segreteria
- doc. 12: diffida ai sensi dell'art. 328, co. 2 c.p.
- doc. 13: nota del 22.08.2025
- doc. 14: elaborato Tiziano D'Andrea
- doc. 15: verbale prova scritta
- doc. 16: reitera diffida e ricevute di pagamento
- doc. 17: nota prot. n. 128665/2025
- doc. 18: estratto del verbale della prova orale e della valutazione dei titoli
- doc. 19: estratto del verbale preliminare alla prova scritta
- doc. 20: elaborati candidati curriculum diritto privato comparato
- doc. 21: regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca
- doc. 22: procura alle liti

**

Ai fini del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, si dichiara che l'importo dovuto ammonta ad € 325,00, vertendosi in materia di concorsi pubblici.

**

Treviso – Roma, lì 7 ottobre 2025

avv. Augusto Baruffi